

SICUREZZA

COVID-19 COSA CAMBIA DA NOVEMBRE 2022

Destinatari: Tutte le aziende

Dal 31 ottobre 2022 non è più necessario indossare le mascherine sui luoghi di lavoro mentre sono ancora obbligatorie fino a fine anno negli ospedali e nelle strutture sanitarie. L'ordinanza del Ministero della Salute con l'estensione dei termini è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022.

Nell'aggiornamento sul Protocollo anti-contagio del 30 giugno 2022 era contenuta la data del **31 ottobre 2022**, riferita ad un eventuale incontro tra le parti sociali per ulteriori valutazioni sulla situazione pandemica ed eventuali aggiornamenti. Le mutate condizioni sul piano sociale e politico e l'andamento della pandemia non hanno finora portato alla esigenza di un ulteriore confronto.

Il primo incontro tra le parti sociali e il nuovo Ministro del lavoro è programmato per il 4 novembre p.v.

In accordo con il Medico Competente aziendale vi consigliamo in ogni caso di:

- mantenere le paratie divisorie in plexiglass o altro materiale. Le stesse garantiscono anche un migliore isolamento per altre malattie respiratorie influenzali o parainfluenzali stagionali;
- eliminare l'obbligo di igienizzarsi obbligatoriamente le mani. Tuttavia, vi consigliamo di lasciare attivi i dispenser presenti in azienda. L'igienizzazione delle mani è sicuramente ancora utile non solo per limitare la diffusione del Covid-19, ma anche di tutte le altre malattie virali di questo periodo dell'anno.
- togliere l'obbligo dell'utilizzo della mascherina se si rispetta la distanza di un metro da un'altra persona, ma **raccomandarne** comunque l'utilizzo (mascherina FFP2) in luoghi chiusi ed affollati.

Si ricorda che una persona nel caso sia positiva al COVID deve rispettare quanto presto dall'ATS di competenza e deve rimanere in isolamento.

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it).

ABROGAZIONE DEL D.M. 10 MARZO 1998 DAL 29 OTTOBRE 2022

Destinatari: Tutte le aziende

Il D.M. 03/09/2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10/03/1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022. Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ad esclusione dei cantieri.

Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l'articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi per i quali si applicano le specifiche regole tecniche verticali di prevenzione incendi, oppure il «minicodice», oppure il codice di prevenzione incendi.

In particolare, il campo di applicazione nell'allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a **basso rischio d'incendio**», definiti (punto 1, comma 2 dell'allegato) come quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti una serie di requisiti aggiuntivi (affollamento fino a 100 occupanti, superficie fino a 1000 mq, piani situati tra -5 e 24 metri, carico d'incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/mq, sostanze pericolose trascurabili e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio).

QUANDO VA AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO?

Con l'entrata in vigore del D.M. 03/09/21 **NON** è obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l'aggiornamento della valutazione risulterà necessaria solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si precisa che l'art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va aggiornata:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".

Pertanto, si deve interpretare il significato da attribuire alla prima ipotesi, cioè "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori".

Trattandosi della valutazione del rischio incendio, le modifiche dovranno essere "**significative**" ai fini del rischio incendio.

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)